

Sentenza del 02/07/2020 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova propone appello avverso la sentenza n. 588/02/2017 depositata il 10 luglio 2017, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova che ha accolto i ricorsi presentati da D. S. B. e A. A. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso per imposta ipotecaria e catastale riferita ad atto di dotazione in trust registrato a Padova il 26.1.2012 al n. 1314 serie I T, rep. 39659 versata in misura proporzionale ma considerata non dovuta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in particolare, ha ritenuto che con il conferimento dei beni in trust non vi è stato alcun trasferimento di ricchezza (presupposto che si verificherà soltanto al momento dell'attribuzione dei beni a beneficiari designati bensì solo un effetto segregante; conseguentemente le imposte ipotecarie e catastali non dovevano essere applicate in misura proporzionale bensì in misura fissa; viene così disposto il rimborso ai ricorrenti dell'importo richiesto, compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio eccepisce in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli artt. I e 10 e della tariffa del D.L.vo 347/90 in quanto il trust realizza un trasferimento di ricchezza: il trust oggetto della presente controversia è un "trust liberale con beneficiari", funzionale al perseguimento dei fini indicati nell'atto costitutivo, è irrevocabile e i beneficiari sono previamente determinati e o determinabili posto che i beni in trust vengono gestiti nell'interesse dei discendenti del disponente. Si evidenzia altresì come attraverso l'atto di dotazione vi sia stato un trasferimento di ricchezza dal patrimonio dei disponenti che recano beni in trust: il soggetto che ha ricevuto detto trasferimento è il trustee e il diritto trasferito non è limitato nel suo contenuto, essendo lo esclusivamente nel suo esercizio in quanto finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari (Cfr. Cass. ord. 3735/15 e sent. n. 4482/16).

I ricorrenti resistono all'appello evidenziando la correttezza della pronuncia di primo grado laddove "ha chiarito il necessario presupposto dell'imposta proporzionale che trova fondamento nell'attribuzione dei beni al soggetto beneficiario, non riconducibile nella fattispecie dell'atto che non qualifica pertanto alcun arricchimento da sottoporre a tassazione".

Eccepiscono in ogni caso l'inammissibilità dell'atto di appello perché privo di puntuali e determinate censure con cui si dovrebbe dare evidenza dell'esistenza di errori del giudice di prime cure nonché circa la corretta e tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio. Evidenziano come nel conferimento degli immobili nel trust, dai disponenti al trustee, non vi sia stato alcun trasferimento di ricchezza, non determinandosi nella fase iniziale quindi alcun arricchimento patrimoniale o manifestazione di capacità contributiva, che si verificheranno, invece, quando avverrà il passaggio al beneficiario finale.

MOTIVI

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza della Commissione Provinciale di Padova condividendo integralmente la motivazione ivi espressa.

Ed invero, ritenuto ammissibile e tempestivo l'appello, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che di escludere che dall'inciso "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2 comma 47 del D.L. 262/2006 si possa trarre "il fondamento normativo di un'autonoma imposta intesa a colpire ex se la costituzione di vincoli di destinazione indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti"; è necessario invece che un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e oneramente strumentale e nel trust di cui alla legge 364/89 ciò non è riscontrabile né nell'atto costitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo (così, Cass. n. 15456/19 e, da ultimo, Cass. 16701/19).

L'atto dovrà pertanto essere sottoposta a tassazione in misura fissa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite pari a 1.878,00 euro, considerati i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone:

respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Liquida a favore della parte appellata le spese del presente giudizio che liquida in euro 944,00 oltre al 15% di spese forfettarie, Iva e Cpa.

Così deciso in Venezia, il 17 gennaio 2020
